



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE**

N. 36 DEL 10/06/2022

PORTO DI ANCONA

**OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO AL PIANO CON PIATTAFORMA AEREA DI MATERIALE EDILE – PORTO
DI ANCONA DAL 13/06/2022 AL 15/06/2022**

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente di questo Ente;
- VISTA** la richiesta della società Fratelli Lucesole S.r.l. P.IVA 00171620420, acquisita al prot. n. ARR-7401-08_06_2022, integrata con nota prot.ARR-7433-09_06_2022 a fronte di specifica richiesta di questi Uffici recante prot. PAR 4073_03_06_2022, avente ad oggetto la domanda di occupazione temporanea di un'area demaniale composta da n.3 stalli parcheggio e parte dell'area destinata al passaggio pedonale antistante l'edificio ex scuola marinara in via Banchina da



- Chio, per lo svolgimento del servizio di trasporto al piano con piattaforma aerea di materiale edile – Porto di Ancona – dal 13/06/2022 al 15/06/2022, nell'orario dalle ore 7:30 alle ore 19:00;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 18 ter relativi agli adempimenti dovuti per il conseguimento del titolo legittimante la occupazione;
- VISTI** gli adempimenti perfezionati dalla società istante in relazione alla corresponsione del dovuto canone, come da nota prot. ARR 7401-08_06_2022;
- VISTA** l'iscrizione della società Fratelli Lucesole S.r.l. nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. al n. 260, in data 18/05/2022;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 13/06/2022 al 15/06/2022, nell'orario dalle ore 7:30 alle ore 19:00, l'area demaniale antistante l'edificio ex scuola marinara in via banchina da Chio, come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico, verrà utilizzata in via temporanea per lo svolgimento di attività di trasporto al piano con piattaforma aerea di materiale edile da parte della ditta Fratelli Lucesole S.r.l., P.IVA 00171620420, corrente in Ancona (AN), Via 1° Maggio n. 160

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti;



- la ditta incaricata dell'esecuzione del servizio dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, la presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa viabilità da parte della utenza portuale, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, almeno 48 ore prima dell'inizio della occupazione richiamando gli estremi del presente provvedimento ordinamentale;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione alle specifiche disposizioni riconnesse ad eventuali lavorazioni in quota, con costante e monitorato utilizzo dei necessari ed obbligatori D.P.I. previsti per tali lavorazioni;
- La ditta incaricata al trasporto al piano del materiale edile dovrà adottare ogni misura di coordinamento ai fini della valutazione di rischi interferenziali laddove nel servizio in analisi venisse coinvolta altra impresa e per essa il relativo personale
- in presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal limitrofo varco;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
- a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita in seno alla iscrizione al prescritto Registro ex art. 68 Cod. Nav.

La ditta incaricata al trasporto al piano del materiale edile dovrà adottare ogni misura di coordinamento ai fini della valutazione di rischi interferenziali laddove nel servizio in analisi venisse coinvolta altra impresa e per essa il relativo personale.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, ~~10 GIU.~~ 2022

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

v°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

